

Este, 08.07.2015

Prot. 2015/1698

Spett. le

Comune di Piove di Sacco

c.a. Sig. Sindaco

Avv. Davide Giannella

c.a. Sig. Consiglieri Comunali

Oggetto: risposta Vs. richiesta chiarimenti delibera C.C. n. 32 del 19.06.2015

La presente a riscontro della Vs. pec del 24.06.2015, nella quale trasmettete in allegato copia del verbale di deliberazione n. 32 del Consiglio Comunale della seduta del 19.06.2015, avente ad oggetto il piano economico finanziario Tari 2015 – determinazioni.

Nell'evidenziare che il Piano Finanziario trasmesso rispecchia le modalità esplicative e relazionali degli ultimi piani finanziari già approvati dal Comune di Piove di Sacco, seguendo l'ordine di narrazione della sopra citata delibera, si espone quanto segue.

1) Tempistiche di trasmissione da parte del Consorzio del Piano Economico Finanziario TARI 2015

Il Consorzio Padova Sud, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale è tenuto a trasmettere al Comune di Piove di Sacco il PEF almeno 45 giorni prima della scadenza del termine statuito per l'approvazione del bilancio di previsione. Quest'ultima scadenza, per l'esercizio finanziario corrente, è fissata, a seguito delle proroghe previste dapprima dal D.M. del 24.12.2014 e poi dal D.M. del 13.05.2015, al 30 luglio 2015. Pertanto, è quest'ultimo il termine da prendere in considerazione e non il 31 dicembre 2014 come indicato nella sopra citata delibera.

Alla luce di ciò nessun ritardo vi è stato dunque nella trasmissione del Piano Finanziario avendo il Consorzio provveduto all'adempimento già in data 10.04.2015. *Ad adiuvandum* si richiama quanto già comunicato con ns. nota del 23.01.2015 ns. prot. 2015/140 in merito alla determinazione del progetto di servizio del corrente anno.

Per quanto riguarda le scadenze di pagamento delle fatture relative alla TARI per l'anno 2015, dopo la prima emissione, il Consorzio, e per suo tramite il Concessionario hanno provveduto alla bollettazione come da Vs. indicazioni fornite con nota del 28.05.2015, Vs. prot. 14996 che ha invitato lo scrivente ad emettere la seconda rata con scadenza nel mese di luglio.

2) Le modalità di redazione del Bilancio Contrapposto – imputazione costi

Le regole e le metodologie che governano la redazione del piano economico e finanziario, pur conformandosi ai principi civilistici che disciplinano la redazione del bilancio di esercizio, sono in ogni caso *autonome*. Esse, infatti, come indicato nelle linee guida per la redazione del piano finanziario emanate dal MEF, devono coordinarsi anche con le disposizioni relative alle obbligazioni tributarie.

Per quanto riguarda il Comune di Piove di Sacco avendo adottato, ai sensi del comma 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, la stesura del PEF, così come sancito dall'art. 6 del

Regolamento Comunale, tiene conto oltre ai criteri tributari determinati dal DPR 158/1999 anche del principio "chi inquina paga". Quest'ultimo viene ribadito anche nella Legge istitutiva della TARI al comma 652 lasciando così la possibilità ai comuni/soggetti gestore di scegliere quale metodologia applicare con il solo onere della copertura integrale dei costi. L'intera quota di produzione addebitata agli utenti viene, infatti, calcolata esclusivamente in relazione al numero degli svuotamenti da questi effettuati.

Entrando nel merito delle singole voci riportate a pag. 77 del Piano Finanziario, occorre fin da subito sottolineare che le eventuali valutazioni ed i raffronti con le evidenze documentali devono essere effettuate sui dati a consuntivo, poiché i dati indicati alla voce previsione possono essere verificati solo al termine dell'anno in corso.

Nello specifico la suddivisione delle voci di costo è stata effettuata seguendo il criterio dell'imputazione degli stessi tra la quota base e la quota di produzione. Pertanto, nei costi di gestione vengono indicati globalmente i costi relativi alla raccolta e trasporto nonché quelli di trattamento e smaltimento dei rifiuti, tenuto conto che una quota non inferiore al 50% dei costi del personale relativi alle attività operative di gestione viene imputata nei costi generali di gestione. Di contro nei costi comuni sono inseriti la residua parte dei costi del personale, i costi relativi alla gestione dell'isola ecologica, i costi delle attività di educazione ambientale, di spazzamento manuale e meccanizzato, di pulizia delle caditoie, delle attività di diserbatura, quelli di gestione amministrativa, oltre che il ristorno a favore del Comune per i servizi svolti direttamente e convenzionalmente determinati.

In particolare per l'anno 2014 (Costi a consuntivo):

Costi di gestione – riferibili alle entrate derivanti dalla quota di produzione:

- Costi di raccolta e trasporto inclusa quota parte del costo del personale per dette operazioni: € 368.584,54;
- Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati: € 315.204,10;
- Costi di trattamento e riciclo: € 350.413,98;

Costi Comuni – riferibili alle entrate derivanti dalla quota base:

- Costi di spazzamento strade e aree pubbliche (CSL): € 191.082,76;
- Costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC): € 44.941,79
- Costi generali di gestione con quota parte del costo del personale impiegato nella raccolta differenziata ed altri costi: € 829.281,63;
- Crediti inesigibili e svalutazione crediti: € 67.322,41.

3) Voce "crediti inesigibili e svalutazione crediti"

Il comma 654 dell'art. 1 della Legge 147/2013 prevede espressamente che la tariffa deve assicurare in ogni caso la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di igiene urbana. Tale principio, che costituisce chiara attuazione della direttiva 91/156/CEE è stato introdotto fin dal 1997 con il "decreto Ronchi" e via via ripetuto per tutte le altre forme di prelievo per la copertura dei costi afferenti al servizio di igiene urbana che si sono susseguite (TIA1-TIA2-TARES-TARI). Tra questi costi rientrano senz'altro i crediti inesigibili per la parte che non risulta coperta dalla preventiva svalutazione crediti.

A riguardo le linee guida per la redazione del piano finanziario pubblicate dal MEF, indicano chiaramente che i crediti possono essere imputati "a costo" nel piano finanziario qualora non vi siano fondate speranze di riscossione. Il Ministero, richiamando i principi stabiliti dal TUIR, chiarisce che divengono inesigibili qualora risultino da elementi "certi e precisi" e, in ogni caso, qualora il debitore sia soggetto a procedure concorsuali, oppure quando i crediti sono di modesta entità, ossia non superiori ad € 2.500 e siano decorsi sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso.

Entrando nel merito, l'importo di € 173.957,78 indicato alla voce "crediti inesigibili e svalutazione crediti" del bilancio contrapposto, è riferito a crediti aventi competenza 2009 o antecedente, per i quali è ampiamente scaduto il termine indicato al capoverso precedente e vi sono i fondati motivi indicati dalle linee guida.

Non essendoci stata alcuna svalutazione preventiva dei crediti negli anni di riferimento tale somma deve essere dunque imputata interamente a costo.

Si vuole sottolineare che, come sancito dal documento del MEF, l'imputazione a costo di tali crediti, avviene nel momento del verificarsi delle condizioni sopra descritte, senza necessità della dichiarazione di inesigibilità da parte del concessionario della riscossione, tant'è che sono le stesse linee guida a chiarire che per queste somme, caricate a costo, siano comunque esperite le attività di riscossione coattiva, qualora fattibili. Per tale motivo a tutt'oggi Abaco Spa sta proseguendo con le procedure esecutive. Per contro eventuali successi incassi costituiranno "sopravvenienze attive" nell'esercizio in cui insorgeranno.

Sul punto, in seguito alle note pronunce della Corte dei Conti Toscana ed Emilia Romagna, è intervenuto il legislatore con il D.L. n. 78/2015, chiarendo definitivamente che vanno considerati a costo, anche gli eventuali mancati ricavi con riferimento alla TIA1-TIA2-TARES, togliendo così i dubbi circa la loro imputazione nel PEF.

Da ultimo si fa presente che il comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013, prevede espressamente che il consiglio comunale deve approvare, "entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato in consiglio comunale", quest'ultimo fintantoché non vi sarà la formale costituzione del Consiglio di Bacino.

Pertanto si rimane in attesa della trasmissione a codesto ente dell'atto deliberativo delle nuove aliquote tariffarie per i provvedimenti di competenza.

Confidando nell'eshaustività della presente si porgono cordiali saluti.

Il Direttore
Dr. Stefano Tromboni

